
Allegato Deliberazione Giunta regionale 16 dicembre 1998, n. 6383.

Atto Costitutivo - Statuto di Consorzio Obbligatorio

(Testo modificato dalla deliberazione Giunta regionale 26 luglio 2000, n. 862)

Art. 1

Oggetto e denominazione

1. Con il presente atto è costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, legge 30 marzo 1998, n.61, un Consorzio amministrativo obbligatorio tra i soggetti titolari di diritti reali immobiliari di proprietà, ovvero di garanzia, uso, abitazione ed usufrutto sugli immobili compresi nella Unità Minima di Intervento individuata al n. ___ del Programma di recupero di _____ del Comune di _____ .
2. Il Consorzio costituito con il presente atto è denominato _____ ha sede in _____ e non ha scopo di lucro.

Art. 2

Parti

1. Sottoscrivono il presente atto costitutivo-statuto di Consorzio:
 - a) il Sig. _____ titolare del diritto (*di proprietà o del diritto reale*) per la quota intera (*oppure per la quota del ___ per cento*);
 - b) _____;
 - c) _____;che rappresentano il ___ per cento delle superfici utili complessive degli immobili dell'intera Unità Minima di Intervento.

Art. 3

Nuove adesioni

1. Partecipano all'attività del Consorzio i proprietari e i titolari dei diritti reali sugli immobili di cui all'art. 2 che non abbiano sottoscritto il presente atto e che ne facciano richiesta al Presidente del Consorzio.
2. Sull'istanza di nuova ammissione si pronuncia l'Assemblea, previa verifica del titolo. L'ammissione comporta adesione all'atto costitutivo-statuto e ad ogni altro atto posto in essere dagli organi del Consorzio.

Art. 4

Obblighi dei consorziati

1. I consorziati si obbligano ciascuno per quanto di propria competenza alla osservanza delle disposizioni di legge per le cui finalità il Consorzio è stato costituito, di quelle contenute nel presente atto costitutivo-statuto e di ogni determinazione legittimamente assunta dagli organi consortili, uniformando alle stesse il proprio comportamento.

Art. 5
Fondo sociale

1. Il fondo sociale è costituito dal versamento, da parte degli associati, di quote determinate ai sensi del successivo art. 10.
2. Il fondo sociale è vincolato alle finalità connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art.1.
3. L'assemblea stabilisce con propria deliberazione l'entità degli ulteriori conferimenti, qualora necessari, dovuti dagli associati per il conseguimento delle finalità del Consorzio.

Art. 6
Assemblea e Presidente

1. L'assemblea dei consorziati, elegge un Presidente che ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria come previsti all'art. 10 bis, non riservati né all'assemblea né ai singoli consorziati. Il Presidente dura in carica un anno e prima della scadenza può essere riconfermato per uguale periodo.
2. L'Assemblea, è convocata dal Presidente. Ad essa è riservata:
 - a) la scelta di tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori, e laddove previsto dalla normativa vigente, la scelta del coordinatore in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) la scelta dell'impresa esecutrice dei lavori e l'approvazione del contratto e l'accettazione del certificato di regolare esecuzione ;
 - c) l'approvazione del rendiconto di cui al successivo art. 7.
3. L'Assemblea è validamente costituita in presenza di tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo della superficie utile complessiva degli immobili dell'intera U.M.I..
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Qualora sulla stessa unità immobiliare gravino più diritti reali, ai fini del voto in assemblea la quota rappresentata è unitaria ed unico il voto. Nel caso di conflitto tra proprietario e titolare di altro diritto reale, prevale la volontà espressa dal proprietario, qualora non sia stato nominato un rappresentante comune nel Consorzio.(1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 della D.G.R. del 26.07.2000, n. 862.

Art. 7
Concessione contributiva e rendicontazione

1. L'assemblea individua l'Istituto di Credito o assimilato presso il quale, su comunicazione del Presidente, il Comune competente per l'erogazione dei contributi effettua i relativi versamenti, mediante bonifico bancario, sul c/c indicato dallo stesso Presidente, vincolato esclusivamente al pagamento degli oneri legati alla ricostruzione.
2. Il Presidente deve:
 - a) numerare progressivamente e conservare la documentazione relativa a tutte le operazioni attive e passive effettuate;
 - b) sottoscrivere il contratto per l'esecuzione dei lavori con l'impresa individuata dall'assemblea ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera b) in conformità al potere di gestione attribuito allo stesso Presidente ai sensi degli articoli 6 e 10 bis;

- c) tenere scritture contabili su cui annotare cronologicamente e sistematicamente tutte le entrate e le uscite;
- d) compilare annualmente e presentare all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto finanziario.(1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 della D.G.R. del 26.07.2000, n. 862.

Art. 8

Durata ed estinzione

1. La durata del Consorzio è fissata al _____, salvo proroga o anticipato scioglimento da deliberarsi dall'Assemblea in caso di anticipato raggiungimento dello scopo.
2. Nel caso in cui il Consorzio non raggiunga i risultati nei tempi previsti o non sia in grado di funzionare per l'inerzia protratta dei consorziati, il Presidente-Amministratore invia formale diffida ai consorziati, affinché provvedano entro congruo termine, non inferiore ai trenta giorni. All'inutile scadere di detto termine il Presidente-Amministratore ne da notizia al Comune, cui spetta l'esercizio dei poteri sostitutivi, nei modi e con le forme stabilite dalle disposizioni di cui all'art. 3 del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, agli artt. 7 e 8 della L.R. 12 agosto 1998, n. 30, e all'art. 6 dell'ordinanza ministeriale n. 3028 del 18 dicembre 1999.(1)

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, della D.G.R. del 26.07.2000, n. 862.

Art. 9

Sicurezza

1. Il Presidente, all'atto della stipula di ogni contratto di appalto dei lavori, è tenuto a verificare la presenza nello stesso di clausole contrattuali a garanzia della sicurezza nel cantiere, della regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa da parte dell'impresa appaltatrice.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, della D.G.R. del 26.07.2000, n. 862.

Art. 10

Quote associative

1. Le quote associative sono determinate sulla base delle superfici utili complessive degli immobili facenti parte dell'U.M.I..

Art. 10 bis

Obbligazioni assunte dal consorzio

1. Per le obbligazioni assunte dal consorzio rispondono i singoli consorziati in base alle rispettive superfici utili complessive. Tali obbligazioni assumono sempre la forma di obbligazioni parziali .

2. Il contratto di appalto è sottoscritto dal Presidente e da ogni singolo consorziato che ne risponde per la propria quota.
3. Il Presidente, in virtù dell'incarico conferito, ha la gestione del contributo erogato e di tutte le somme conferite dai singoli consorziati per il pagamento degli oneri di propria spettanza legati alla ricostruzione.

(1) *Articolo aggiunto dall'art. 10bis, della D.G.R. del 26.07.2000, n. 862.*

Art. 11
Norma finale

1. L'Assemblea dei consorziati è convocata la prima volta dal titolare della maggior superficie utile complessiva degli immobili della U.M.I..

(1) *Articolo aggiunto dall'art. 11, della D.G.R. del 26.07.2000, n. 862*